

La gestione delle matrici materiali di riporto in un sito già assoggettato a bonifica e il rapporto tra le nozioni di rifiuto e inquinamento

di Domenico Monci

1. Introduzione: soglie di contaminazione e obbligo di bonifica. - 2. La gestione delle matrici materiali di riporto in un sito già assoggettato a bonifica. - 3. Il ragionamento esegetico del Consiglio di Stato. - 4. Conclusioni.

1.- Introduzione: soglie di contaminazione e obbligo di bonifica. Il tema della bonifica dei siti contaminati¹, evidentemente anche per ragioni storiche legate alla gestione delle conseguenze ambientali della *post* industrializzazione del Paese, è divenuto di recente, sempre più spesso, oggetto di pronunciamenti delle Corti amministrative che, avendone l'opportunità, con riferimento a profili di estremo dettaglio, hanno fornito criteri ermeneutici particolarmente utili sul piano operativo, per determinare la misura del coinvolgimento dei soggetti privati nelle attività di risanamento ambientale di aree fortemente antropizzate. Come è stato efficacemente osservato invero: «negli ultimi anni, la giurisprudenza amministrativa in tema di bonifiche è notevolmente aumentata, affinando i percorsi interpretativi e strutturando letture applicative della normativa volte ad amplificare, anche oltre misura, la responsabilizzazione sociale delle imprese che quasi sempre, alla fine, sono chiamate ad un coinvolgimento diretto nelle opere di risanamento ambientale»². Come è noto, l'obbligo di bonifica³ per il responsabile della contaminazione nasce sulla base di un preciso accertamento, disciplinato attraverso criteri normativamente predeterminati e non è ammessa l'assunzione di «parametri di inquinamento *standard* e generici⁴ in quanto in contrasto con la normativa e non supportati da adeguate motivazioni dotate di opportuna copertura legale⁵. I parametri legali fondamentali di riferimento sono da rinvenire esclusivamente nelle «concentrazioni soglia di contaminazione» (CSC) e nelle «concentrazioni soglia di rischio» (CSR).

Ai sensi dell'art. 240, comma 1, del d.lgs. n. 152/06⁶, le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sono «i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto [lett. b)]», mentre le concentrazioni soglia di rischio (CSR) sono «i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte IV del presente

¹ Attività riconosciuta come «servizio di natura pubblica» per l'esistenza di una norma legislativa che, alternativamente, «ne prevede l'obbligatoria istituzione e la relativa disciplina rimettendone l'istituzione e l'organizzazione all'amministrazione pubblica». Così Cons. giust. amm. Reg. Sic. 6 ottobre 2010, in <http://www.lexambiente.it>.

² Così BENOZZO, *L'intervento volontario del terzo nelle attività di bonifica, tra libertà di interruzione, obblighi di prosecuzione e gestione di affari altrui*, in questa Riv., 2023, 3.

³ Ossia, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lett. p): «insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)». In argomento su tutti BENOZZO, *La bonifica dei siti contaminati*, in GERMANÒ - ROOK BASILE - BRUNO - BENOZZO, *Commento al Codice dell'ambiente*, II ed., Torino, 2013, 8.

⁴ Quali ad esempio: sensibilità del sito, possibilità di rimobilizzazione dei contaminanti, orientamenti scientifici nazionali ed europei.

⁵ Su tale orientamento T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 25 agosto 2016, n. 1144; Sez. I, 29 agosto 2016, n. 1160 e n. 1161; Sez. I 3 settembre 2019, n. 793; Sez. I 10 febbraio 2021, n. 142, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

⁶ Per un puntuale commento del quale si rinvia a: GERMANÒ - ROOK BASILE - BRUNO - BENOZZO, *Commento al Codice dell'ambiente*, cit.

decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito [lett. c)]».

Pertanto, le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali il cui superamento qualifica un sito come *potenzialmente* inquinato, circostanza che comporta la necessità di effettuarne la caratterizzazione e l'analisi di rischio sito specifica. Le concentrazioni soglia di rischio (CSR) sono invece i livelli di contaminazione specifici – individuati con l'analisi rischio sito specifica – il cui superamento qualifica un sito come *effettivamente* contaminato, con conseguente necessità di messa in sicurezza e bonifica.

In sintesi, la CSC deve considerarsi un valore di attenzione, superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione, mentre la CSR identifica il livello di contaminazione residua accettabile, calcolato mediante analisi di rischio, sul quale impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica (Allegato 1 al Titolo V della parte IV del d.lgs. n. 142/2006).

Il mero superamento della CSC non implica necessariamente un rilascio di contaminanti nelle matrici e gli obiettivi di bonifica vanno opportunamente stabiliti in concreto in relazione alle risultanze dell'analisi del suolo, la cui caratterizzazione consente di individuare le CSR, cioè degli specifici limiti di concentrazione ritenuti in concreto compatibili con le caratteristiche peculiari del luogo, potendosi, in tal modo, differenziare le situazioni sulla scorta dei livelli di concentrazione presenti nel sito e considerando anche eventuali bersagli sensibili.

La caratterizzazione, a sua volta, è «un'analisi più specifica e mirata, basata sulle condizioni concrete del luogo e, dunque, appare privo di significato l'invito ad assumere come obiettivo della bonifica livelli che sono generici e disancorati dalla situazione reale. Invero, laddove le autorità preposte non dovessero condividere i risultati della caratterizzazione e dell'analisi di rischio potrebbe essere richiesta un'integrazione, al fine della corretta determinazione degli specifici parametri di riferimento per la specifica area, ma non appare comprensibile la richiesta dell'applicazione di quelli generici di CSC dopo lo svolgimento delle indagini appositamente preordinate a stabilire le CSR specifiche»⁷.

Infatti, secondo l'art. 242, comma 5 del d.lgs. n. 152/06 «qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento [...]», mentre invece, ai sensi dell'art. 242, comma 7, solo «qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla Regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito [...]».

2. - La gestione delle matrici materiali di riporto in un sito già assoggettato a bonifica. All'interno di tale cornice normativa, è il dato esperienziale emergente dalla concreta operatività di casi specifici assoggettati al vaglio autorizzatorio delle pubbliche amministrazioni territorialmente competenti a stimolare, secondo le ordinarie dinamiche dell'evoluzione esegetica, pronunciamenti di rilevante interesse grazie ai quali, le Corti amministrative forniscono le precisazioni idonee a chiarire la misura delle attività obbligatorie ricadenti in capo al soggetto responsabile della bonifica.

Così, è accaduto che l'ufficio delegato per un Comune interessato, nell'esprimere in sede di conferenza dei servizi il parere di competenza con riferimento all'approvazione del piano di caratterizzazione della sola *unità idrogeologica e funzionale* relativa ad *un sito già oggetto di bonifica*, presentato dalla società titolare dello stesso, ha imposto la particolare prescrizione per la quale «in caso di rinvenimento di strati di materiale

⁷ T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I, 25 agosto 2016, n. 1144, cit.

di riporto devono essere prelevati campioni di tale materiale da sottoporre al test di cessione secondo le metodiche di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1998». Gli enti e gli organismi tecnici partecipanti al procedimento hanno condiviso la prescrizione, e ne è disceso che il detto piano di caratterizzazione, è stato definitivamente approvato con l'imposizione della disposta prescrizione.

La questione è di apprezzabile interesse perché pone il tema della corretta gestione dei materiali di riporto derivanti dalle operazioni di caratterizzazione di una specifica unità funzionale, ricadente in un più vasto sito già oggetto di bonifica nella sua interezza a seguito di attività di caratterizzazione e, come tale, già soggetto ad indagini ambientali.

Il punto di partenza, per un corretto inquadramento della vicenda, è rinvenibile nell'art. 185, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 che disciplina le ipotesi di esclusione dal «campo di applicazione della parte IV del presente decreto» (cioè dalle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) e tra i casi di esclusione, alla lett. *b*) contempla «il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati».

Nello specifico, la previsione normativa dirimente, in ragione proprio della sua portata di norma di interpretazione autentica, è rappresentata dall'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 2 del 2012⁸, che stabilisce che i riferimenti al «suolo», contenuti nel citato art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, «si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo». Tale equiparazione non è tuttavia stabilita in termini generali e indiscriminati. Il successivo comma 2 del citato art. 3, aggiunge che «ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee⁹». Sicché, non v'è dubbio che l'equiparazione tra «suolo» e «materiali di riporto» debba essere realizzata attraverso l'effettuazione del «test di cessione».

Ciò che in particolare poi evidenzia, in ogni caso e senza esclusioni, la necessaria obbligatorietà dell'esecuzione del «test di cessione» sui materiali di riporto, sono le conseguenze giuridiche e operative che il legislatore ha previsto in ragione dei suoi diversi esiti: *a*) ove i materiali di riporto risultino conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati; *b*) ove non siano conformi ai limiti del test di cessione, sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili, che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

Secondo la «circolare 10 novembre 2017, n. 15786» del Ministero della tutela del territorio e del mare, le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione devono, alternativamente e non cumulativamente, essere: *a*) rimosse; *b*) sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute; *c*) rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti. La rimozione della fonte di contaminazione avviene ovviamente attraverso la bonifica di cui all'art. 240 del d.lgs. n. 152/2006.

⁸ D.l. 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2012, n. 28.

⁹ Il «test di cessione» di cui si tratta, disciplinato nella metodologia da seguire dal d.m. 5 febbraio 1998, prevede che un campione del materiale considerato sia messo a contatto con un solvente, che può essere acqua, a simulare l'azione della pioggia, o altra sostanza, in modo che nel liquido così prodotto, detto eluato, si concentrino in soluzione le sostanze chimiche miscibili presenti nel campione iniziale. Analizzando l'eluato, si può prevedere, in sintesi, cosa potrebbe accadere se il materiale analizzato fosse immesso nell'ambiente e rimanesse quindi soggetto all'azione degli agenti atmosferici.

In altre parole, in caso di rispetto dei limiti propri del test di cessione è comunque necessario rispettare le regole normative previste per la bonifica dei siti contaminati, mentre in caso di accertato superamento dei limiti, i materiali di riporto sono assimilati a sorgenti di contaminazione ed il legislatore indica quali sono i precisi trattamenti tecnici da eseguire.

Nel caso in esame, il Tribunale amministrativo di prima istanza¹⁰ investito su ricorso della società interessata, che ha impugnato il provvedimento finale di approvazione del piano di caratterizzazione, limitatamente alla parte in cui dispone la prescrizione dell'esecuzione del test di cessione sui materiali di riporto rinvenuti in un sito già oggetto di procedura di caratterizzazione e bonifica, argomentando con riferimento alla disciplina *supra* articolata, ha respinto il ricorso dichiarando legittima la prescrizione e ritenendo che solo «all'esito del test di cessione potrà dirsi quali sono le operazioni tecniche cui devono essere sottoposti i materiali di riporto».

3. - Il ragionamento esegetico del Consiglio di Stato. Contro la sentenza del T.A.R., la società titolare del sito ha proposto impugnazione con appello fondato sull'assunto che la logica dell'assoggettamento al test sarebbe quella di stabilire se alla matrice materiale di riporto vada applicata o no la disciplina della parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e in particolare la normativa sulle bonifiche. Questa logica non sussisterebbe per le matrici già comprese in un sito assoggettato a bonifica, che sarebbero sottoposte alla relativa disciplina quale che fosse l'esito del test stesso. Ad avviso della società, la conseguenza della peggiore ipotesi, ossia l'esito negativo del test di cessione, sarebbe proprio quella di sottoporre il materiale ad un procedimento di bonifica, come quello che nel caso di specie è già in atto.

Il Consiglio di Stato nella sua prospettazione argomentativa¹¹ ha posto il tema in una prospettiva comparativa delle definizioni di rifiuto e inquinamento e del rapporto tra esse esistente con specifico riferimento alla bonifica [*ex art. 240, comma 1, lett. p)* del d.lgs. n. 152/2006].

Infatti, dopo aver inquadrato, sulla base della comune esperienza, l'inquinamento come «una situazione in cui, in via alternativa o cumulativa, si verifica un'accelerazione dei processi chimici inorganici ovvero un rallentamento dei processi chimici organici che determinano nelle matrici ambientali (suolo, acque ed aria) una concentrazione di sostanze inquinanti superiore ai valori soglia, che è possibile eliminare con il processo tecnico della bonifica, ha tracciato una linea di distinzione tra il concetto di inquinamento e quello di rifiuto, dal quale ha a sua volta distinto la particolare categoria delle matrici materiali di riporto». Rileva il giudice amministrativo che, ai sensi dell'art. 239, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, la disciplina delle bonifiche non si applica «all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte IV del [...] decreto» e questo perché è chiaro come non necessariamente l'abbandono di un rifiuto generi *tout court* un inquinamento in senso proprio tale da richiedere che sia eliminato attraverso il processo di bonifica. Tuttavia, l'art. 239 è posto in stretta relazione con l'art. 192 dello stesso d.lgs. n. 152/2006¹², il quale dispone la regola generale che in ogni caso i rifiuti (siano essi capaci di inquinare o non inquinare) vadano rimossi, atteso che la seconda parte dell'art. 239, comma 2, lett. a), stabilisce che «qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale».

Nella cornice di tali presupposte premesse normative, il Tribunale di seconda istanza, conseguentemente, inserisce «le matrici materiali di riporto» per valutare se esse siano qualificabili o non qualificabili come rifiuti o quando e in che misura esse siano rifiuti o «non rifiuti». Tali materiali di riporto, sono costituiti da «una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di

¹⁰ T.A.R. Toscana, Sez. II 6 agosto 2020, n. 996, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

¹¹ Cons. Stato, Sez. IV 5 agosto 2021, n. 5768, in <https://www.lexambiente.it>.

¹² Art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/06 «fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 (divieto di abbandono) è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi [...]».

consumo, e di terreno che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri»¹³.

Le «matrici materiali di riporto», appartengono ad una categoria di materiali che può indifferentemente assumere lo *status* di rifiuto, ove il produttore (inteso come colui che l'abbia generata) abbia l'obiettivo intenzionale di disfarsene¹⁴, ma potrebbe altresì trovarsi nella condizione di non essere distinguibile dalla matrice naturale «suolo» ed essere utilizzata, secondo la disciplina di esenzione prevista appunto nell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 2/2012, per «riempimenti, rilevati e reinterri».

Lo spartiacque tra l'una o l'altra possibilità all'interno del quadro normativo di riferimento è allora rinvenibile esclusivamente nella esecuzione del «test di cessione» e nelle collegate conseguenze giuridiche al suo esito, atteso che per spogliare le «matrici materiali di riporto» dello *status* di rifiuto e per esse, accedere al campo di «esclusioni dall'ambito di applicazione» (della disciplina dei rifiuti) di cui all'art. 185, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 152/06, l'unica deroga legale prevista resta quella fornita dall'art. 3, comma 2 del decreto legge n. 2/2012 (v. *supra*).

«Se il test di cessione ha esito negativo, non vi è ragione di derogare alle regole generali, e quindi la matrice di riporto, nella sua interezza, mantiene la sua natura intrinseca di rifiuto e come tale, conformemente alla legge, essa va in linea di principio rimossa per intero, perché appunto di rifiuto si tratta. Questo sarebbe il risultato che discenderebbe dall'applicazione della regola generale, ovvero dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006; si tratta però di un risultato che nei casi concreti – si pensi solo a matrici di riporto presenti in quantità molto ingente sul suolo naturale – potrebbe essere molto difficile da raggiungere. Il d.l. n. 2/2012 allora all'art. 3, comma 3, ha previsto due ulteriori possibilità, ovvero la decontaminazione e la messa in sicurezza permanente, che però rappresentano deviazioni dalla regola generale, che è quella di rimuovere i rifiuti»¹⁵. Solo qualora invece il test di cessione dia esito positivo, maturano i presupposti per l'esenzione di cui al d.l. n. 2/2012, ovvero è possibile trattare la matrice di riporto alla stregua della matrice naturale suolo.

Ciò che il ragionamento esegetico del giudice di appello ha chiarito nel caso in esame, è che non può escludersi l'accertamento sulla natura inquinante delle matrici materiali di riporto eseguito per mezzo del test di cessione sull'assunto che tanto, ove esse risultassero contaminate, sarebbero in ogni caso soggette a bonifica così come il suolo contaminato del sito all'interno del quale sono ricomprese, perché ciò che rileva ai fini della bonifica è proprio la distinzione tra «suolo» e «rifiuto» e la funzione del test di cessione è proprio quella di stabilire se le matrici materiali di riporto possano essere trattate nello stesso modo della matrice «suolo» sul quale esse insistono che, a mente della previsione di cui all'art. 185, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, «non è un rifiuto» o al contrario in ragione della loro natura contaminante, essere trattate propriamente come «rifiuti» per i quali, all'interno delle opzioni operative fornite dalla circolare ministeriale 10 novembre 2017, n. 15786 (rimozione, messa in sicurezza, decontaminazione) la rimozione resta la regola generale da seguire.

In altre parole, mentre il suolo contaminato in sito (nel caso in esame nel sito già oggetto di bonifica) è un «non rifiuto» per espressa previsione di legge, le matrici materiali di riporto possono in principio essere «rifiuti» o «non rifiuti» e l'unico strumento tecnico per la determinazione della loro natura legale è proprio il test di cessione. Se risultano conformi al test di cessione allora, ai fini delle operazioni di bonifica, potranno essere trattate alla stregua del suolo del sito già oggetto di bonifica. In caso di non conformità

¹³ Art. 3, comma 1, d.l. 25 gennaio 2012, n. 2. È il caso di pietre frantumate provenienti dalla demolizione di un edificio, che formano un tutto geologicamente unitario, ovvero un «orizzonte stratigrafico specifico».

¹⁴ Art. 183, comma 1, lett. a): «Ai fini della parte IV del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». Proficua e copiosa è in dottrina la letteratura sulla definizione normativa di rifiuto e sulla sua portata. Sul tema, ancora una volta, si rinvia all'efficace contributo di BENOZZO, *La gestione dei rifiuti*, in GERMANÒ - ROOK BASILE - BRUNO - BENOZZO, *Commento al Codice dell'ambiente*, cit., 6.

¹⁵ Punto 12.5 della sentenza Cons. Stato, Sez. IV 5 agosto 2021, n. 5768, cit.

al test di cessione esse, sotto il profilo della bonifica, dovranno essere trattate come rifiuti e ai sensi della circolare n. 15786/2017, essere prioritariamente rimosse e solo ove sussista una impossibilità tecnica, subordinatamente, essere soggette a messa in sicurezza o decontaminazione.

La prospettazione fornita dalla società ricorrente per cui il test di cessione non avrebbe significato per i materiali presenti in un sito già sottoposto per altre ragioni a bonifica, ne è rimasta irrimediabilmente sconfessata ed è stata coerentemente respinta.

4. - Conclusioni. Sono molteplici le possibilità che le vicende applicative offrono per stimolare i soggetti, a vario titolo coinvolti nei procedimenti amministrativi, ad individuare i criteri per una coerente applicazione dei principi elaborati e delle regole fornite nel contesto ambientale. In particolare, i pronunciamenti amministrativi di primo grado e di appello resi sul caso esaminato, unici in assenza di precedenti e successivi, manifestano una interessante apprezzabilità per aver precisato l'esistenza di un affatto trascurabile profilo di distinguo tra «suolo contaminato» e «matrici materiali di riporto» eventualmente contaminate, presenti nel medesimo sito contaminato, tale da condizionare sotto l'aspetto gestorio l'intera vicenda operativa della bonifica. Ove le «matrici materiali di riporto» avessero valori di contaminazione superiori ai limiti previsti per il test di cessione, in ragione della loro attitudine ad inquinare *ulteriormente* il suolo del sito già di base contaminato, non potranno essere gestite come il suolo stesso ma dovranno prioritariamente essere rimosse proprio per evitare di aggravare l'inquinamento e, solo in caso di concreta impossibilità, essere messe in sicurezza o decontaminate. L'individuazione di tale fondamentale distinzione, che origina direttamente dal differente inquadramento definitorio intercorrente tra la nozione di «inquinamento», «suolo contaminato» e «rifiuto» ed immunizza la «bonifica» da qual si voglia semplicistica assimilazione tra le due matrici (suolo e materiali di riporto), diviene ancor più rilevante quando si considera che anche una matrice di riporto equiparata al suolo (dopo il test di cessione) pur non cedendoli al test, può contenere inquinanti tanto quanto lo stesso suolo naturale. Anche in questo caso, sussistendone i presupposti del superamento delle soglie di contaminazione, la matrice di riporto andrà sottoposta a bonifica, tanto quanto la matrice naturale suolo nella quale sarebbe accertato il superamento delle soglie di contaminazione. Sicché, il test di cessione non stabilisce se quella specifica «matrice di riporto» debba o non debba essere soggetta a bonifica, ma chiarisce se nelle fasi operative della bonifica essa debba essere trattata come un «rifiuto» o come «suolo contaminato». «Questo è all'evidenza il senso della parte finale dell'art. 3, comma 2, del d.l. 2/2012¹⁶».

¹⁶ Punto 12.7 della sentenza Cons. Stato, Sez. IV 5 agosto 2021, n. 5768, cit.